

**STATUTO DELLA "FONDAZIONE ARTICOLO 49 E.T.S"**

**ARTICOLO 1**

**COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE**

1.1 E' costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE ARTICOLO 49 E.T.S."**.

1.2 La Fondazione si ispira a e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE ARTICOLO 49 E.T.S."

**ARTICOLO 2**

**SEDE**

2.1 La Fondazione ha sede legale in Milano.

L'indirizzo è Milano via Rubens n. 19.

2.2 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo potranno essere istituite, sia in Italia che all'estero, sedi operative e uffici al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione.

**ARTICOLO 3**

**FINALITA', SCOPO E ATTIVITÀ**

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3.2 Lo scopo della Fondazione è la piena e concreta attuazione dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, individuando quale perno di azione l'articolo 49 della Costituzione: *"Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale"*. Lo scopo ultimo della Fondazione è diffondere la cultura della partecipazione in ogni ambito della vita comunitaria, attraverso l'informazione, la consapevolezza, il coinvolgimento e lo stimolo all'applicazione costante del metodo democratico.

La Fondazione, quale emanazione di "WITHUB S.P.A.", rende concreti gli obiettivi di responsabilità sociale d'impresa che la società fondatrice si pone attraverso l'utilizzo dei seguenti strumenti e linguaggi adoperati dalla medesima per finalità lucrative ed applicati all'attività *no profit* della Fondazione e precisamente in via esemplificativa e non esaustiva:

- informazione giornalistica quale strumento di diffusione massiva della conoscenza;
- cultura del dato quale elemento di oggettivazione e monitoraggio di strategie e azioni;
- multilinguismo e multiculturalismo;
- progetti educativi e formativi;
- organizzazione di eventi e tavole rotonde quale momento di condivisione e confronto.

3.3 La Fondazione persegue tale scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [(art. 5 lett. d) D.Lgs. n.

117/2017)];

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi [(art. 5 lett. e) D.Lgs. n. 117/2017)];

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio [(art. 5 lett. f) D.Lgs. n. 117/2017)];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017) [(art. 5 lett. i) D.Lgs. n. 117/2017)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [(art. 5 lett. l) D.Lgs. n. 117/2017)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [(art. 5 lett. v) D.Lgs. n. 117/2017)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [(art. 5 lett. w) D.Lgs. n. 117/2017)].

3.4 Per il raggiungimento delle suddette attività di interesse generale la Fondazione potrà promuovere e realizzare ogni attività ritenuta utile.

#### **ARTICOLO 4**

##### **ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI**

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente articolo 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo Amministrativo.

#### **ARTICOLO 5**

##### **PATRIMONIO**

5.1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione, inizialmente dell'ammontare di euro 30.000 (trentamila), incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro, di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento dello scopo, da chiunque effettuati con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nel fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;

- da elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;

- da contributi ricevuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici o privati;

- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dal Fondatore o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali della Fondazione e da quelle secondarie e strumentali;

- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

5.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è interamente utilizzato per lo svolgimento delle attività della Fondazione e dello scopo sopra individuato ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.3 Quando risulta che il patrimonio minimo stabilito dalla legge è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo Amministrativo, senza indugio, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di controllo devono deliberarne la ricostituzione oppure deliberare la trasformazione dell'ente e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

5.4 La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## **ARTICOLO 6 VOLONTARI**

6.1 La Fondazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

6.2 Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore della Fondazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fine di lucro neanche indiretto.

6.3 I volontari devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

6.4 La Fondazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari.

## **ARTICOLO 7 ESERCIZIO FINANZIARIO**

7.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

7.2 Entro il 30 aprile di ogni anno l'Organo Amministrativo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017, nonché, ove richiesto dalla legge, il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

7.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento delle sue attività.

7.4 La Fondazione non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate ad alcuno, né direttamente né

indirettamente.

## **ARTICOLO 8 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

8.1 Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale.

8.2 La Fondazione può essere amministrata, alternativamente, su decisione del Fondatore in occasione della nomina: a) da un Amministratore Unico; b) da un Consiglio di Amministrazione.

8.3 Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione.

## **ARTICOLO 9 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

9.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti nominati dal Fondatore.

9.2 Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati.

9.3 Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione.

9.4 Ogni componente del Consiglio di Amministrazione può essere revocato da chi lo ha nominato.

9.5 Se per qualsiasi causa vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione spetta al soggetto che li ha nominati. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

9.6 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente.

9.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente, esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

9.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi componenti.

9.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione.

9.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

9.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi lo presiede e dal segretario.

9.12 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di interagire, seguire e partecipare alla discussione.

## **ARTICOLO 10 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

10.1 All'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua struttura, spetta l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

10.2 L'Organo Amministrativo:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove richiesto dalla legge;
- approva il regolamento della Fondazione;
- delibera eventuali modifiche statutarie ad eccezione di quelle inerenti lo scopo e le finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone i programmi e gli obiettivi della Fondazione;
- amministra il patrimonio della Fondazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- nomina il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina l'Organo di Controllo della Fondazione determinandone compensi, compiti, natura e durata dell'incarico.
- nomina, nei casi previsti dalla legge, il Revisore legale dei Conti o la società di revisione legale.

## **ARTICOLO 11 RAPPRESENTANZA**

11.1 L'Amministratore Unico ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione di fronte ai terzi.

11.2 In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza legale, anche in giudizio, della Fondazione di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11.3 L'Organo Amministrativo agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, può nominare avvocati e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

## **ARTICOLO 12**

12.1 Le cariche dell'Organo Amministrativo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, può deliberare compensi per gli amministratori investiti di particolari deleghe, fermo restando il divieto della distribuzione indiretta di utili previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 117/2017.

## **ARTICOLO 13**

### **ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

13.1 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento. L'Organo di controllo, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare anche la revisione legale dei conti qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

13.2 L'Organo di controllo monitora sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017; attesta che il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti, sia conforme alle linee guida ministeriali.

13.3 L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che restano in carica 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

I componenti dell'Organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti previste nell'art. 2397, comma secondo, Cod. Civ.

L'Organo di controllo è designato per la prima volta nell'atto costitutivo della Fondazione ed è poi nominato dall'Organo Amministrativo.

13.4 All'Organo di controllo o al Revisore legale spetta, oltre al rimborso delle spese, un compenso determinato dall'Organo Amministrativo.

13.5 Nei casi previsti dalla legge l'Organo Amministrativo nomina anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, a cui si applica il disposto dell'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017.

#### **ARTICOLO 14**

##### **ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il suo patrimonio verrà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 117/2017, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dall'Organo Amministrativo che nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

#### **ARTICOLO 15**

##### **LIBRI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo Amministrativo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

#### **ARTICOLO 16**

##### **CLAUSOLA DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 117/2017, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Andrea Poli

F.to Giuseppe Margiotta teste

F.to Federico Travaglini teste

F.to Cristiano Casalini Notaio (Sigillo)

Copia conforme all'originale nei miei atti, scritta su  
dodici facciate. Si rilascia ad uso di legge. Verona, 10  
ottobre 2022. F.to digitalmente Notaio Cristiano Casalini